



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

23/2015
Febbraio/10/2015 (*)
Napoli 18 Febbraio 2015

Varate le nuove regole delle compensazioni in vigore dal 1° gennaio 2015 per i crediti da conguaglio o da rimborso dei sostituti d'imposta. Di seguito, le novità introdotte dall'art. 15 del "Decreto Semplificazioni" (DLgs n.175/2014).

I sostituti d'imposta sono in attesa dei nuovi codici tributo da utilizzare per applicare quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 175 del 21/11/2014 (*ergo*: Decreto semplificazioni fiscali). Infatti, per una maggiore trasparenza nei rapporti tra sostituti d'imposta ed Amministrazione Finanziaria, **dal 2015 i crediti derivanti da versamenti in eccesso e quelli derivanti da rimborsi di 730 dovranno essere utilizzati solo attraverso il meccanismo della compensazione esterna prevista dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997** (*ergo*: modello F24).

Viene, pertanto, escluso il recupero attraverso **il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, con conseguente versamento delle ritenute dovute al netto del credito scomputato** (*ergo*: **compensazione verticale**), in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2014 ma, gli eventuali crediti da conguaglio o da rimborso, **andranno esposti nel modello F24 nella dedicata colonna degli importi a credito** (*ergo*: compensazione orizzontale).

Le nuove regole si applicano alle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

Va, comunque, sottolineato che la compensazione può avvenire già dal mese successivo e, quindi, in deroga alle previsioni generali che prevedono la compensazione dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo d'imposta con il precedente sistema.

Inoltre, è bene ricordare che le somme compensate non concorrono a determinare il limite massimo di compensazione previsto dall'articolo 34 della legge n. 388/2000 (attualmente 700.000 euro).

Sono comunque confermati i limiti di erogazione dei rimborsi da 730-3 o 730-4 che rimangono legati alla relativa capienza delle ritenute fiscali da versare, in quanto non è stato modificato l'articolo 19 del D.M. n. 164/1999 che regola le operazioni di conguaglio da effettuarsi a cura dei sostituti d'imposta.

In particolare, il comma 2 dell'articolo in parola prevede che in caso in cui le ritenute fiscali del mese risultino insufficienti per consentire il rimborso di tutte le somme a credito, il sostituto rimborsa le somme residue attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute fiscali dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT